



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 38 LEGISLATURA N. IX

DE/DO/S08 Oggetto: Indirizzi per l'applicazione del decreto legislativo
 0 NC 36/2003 e del DM 3.8.2005 riguardanti l'ammissibilità
 Prot. Segr. dei rifiuti speciali non pericolosi in discarica e i
 1914 criteri generali per la realizzazione delle
 sottocategorie - Revoca della DGR n. 1111/2010.

Lunedì 29 novembre 2010, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| - PAOLO PETRINI | Vicepresidente |
| - ANTONIO CANZIAN | Assessore |
| - SANDRO DONATI | Assessore |
| - SARA GIANNINI | Assessore |
| - SERENELLA GUARNA MORODER | Assessore |
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |
| - LUCA MARCONI | Assessore |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

Sono assenti:

- | | |
|---------------------|------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza, in assenza del Presidente della Giunta regionale il Vice Presidente Paolo Petrini. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale Elisa Moroni.

Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Donati Sandro.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: "Indirizzi per l'applicazione del decreto legislativo 36/2003 e del DM 3/08/2005 riguardanti l'ammissibilità dei rifiuti speciali non pericolosi in discarica e i criteri generali per la realizzazione delle sottocategorie". Revoca della DGR n.1111/2010

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Ambiente e Paesaggio, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Ambiente e Paesaggio che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, e l'attestazione che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. di fornire indirizzi per l'omogenea applicazione sul territorio regionale del decreto legislativo n.36/2003 e del DM 3/08/2005 e conseguentemente approvare i seguenti documenti:
 - Allegato A) recante "Criteri e procedure per l'ammissibilità di rifiuti speciali non pericolosi in discariche per rifiuti non pericolosi ai sensi del DM 3 agosto 2005", articolato nei Sub_Allegati A1) e A2);
 - Sub-Allegato A1) recante "Contenuti minimi della scheda di caratterizzazione dei rifiuti non pericolosi";
 - Sub-Allegato A2) recante "Elenco rifiuti da ammettere in discarica senza caratterizzazione analitica (Rif. punto 4 dell'Allegato 1 al D.M 3 agosto 2005);
 - Allegato B) recante "Criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi di cui all'art7 del DM 3 agosto 2005";
2. di stabilire che gli Allegati e Sub-Allegati di cui al punto 1 costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
3. di revocare la DGR n°1111/2010 "Indirizzi per l'applicazione del decreto legislativo 36/2003 e del DM 3/08/2005 riguardanti l'ammissibilità dei rifiuti speciali non pericolosi in discarica".

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dott. Elisa Moroni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dott. Gian Mario SPACCA

(Paolo Petani)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa ed atti di riferimento

- Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale";
- Decreto Legislativo n.4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.lgs. n.152/2006;
- Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti approvato dal Consiglio Regionale con atto n° 284/99.
- Legge Regionale 12 Ottobre 2009, n°24 "Disciplina regionale in materia gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"
- Dlgs. n°36/2003 recante attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005 recante "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti"
- DGR n°1111/2010 "Indirizzi per l'applicazione del decreto legislativo 36/2003 e del DM 3/08/2005 riguardanti l'ammissibilità dei rifiuti speciali non pericolosi in discarica".

Motivazione

Con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n°36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva comunitaria in materia di discariche di rifiuti.

Successivamente, con il decreto ministeriale 3 agosto 2005 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica" sono stati previsti, in coerenza con quanto stabilito dalla decisione 2003/33/CE, i criteri e le procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche.

Dell'argomento è stato interessato il Tavolo Tecnico istituito a livello regionale per le problematiche concernenti la gestione dei rifiuti. Nella seduta del giorno 11/05/2010, i diversi soggetti interessati (Province, ANCI, Consorzi obbligatori di Comuni istituiti ai sensi della precedente LR n°28/1999 e l'ARPAM) hanno fatto emergere la necessità di un indirizzo regionale, riguardante il conferimento di rifiuti speciali non pericolosi in discarica. In particolare, si era ritenuto opportuna l'emanazione da parte della Regione di un atto di indirizzo in materia, corredato da schemi uniformi per l'accettazione in discarica dei rifiuti non pericolosi, oltre alla definizione di un elenco di rifiuti speciali non pericolosi per i quali, ai sensi del comma 4, dell'allegato 1 al DM 03/08/2010 non risulti necessaria la caratterizzazione analitica per il conferimento in discarica.

Tale specifica disposizione infatti, tra i casi per i quali non sono ritenute necessarie le caratterizzazioni analitiche, prevede anche i seguenti:

- quelli in cui tutte le informazioni relative alla caratterizzazione dei rifiuti siano note e ritenute idonee dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.10 del D.Lgs. n°36/2003;
- tipologie di rifiuti per i quali non risulta pratico effettuare la predetta caratterizzazione o per cui non sono disponibili metodi di analisi. Nella fattispecie, il detentore dei rifiuti deve fornire adeguata documentazione con particolare riguardo ai motivi per cui i rifiuti sono ammissibili a una determinata categoria di discarica.

L'emanazione della DGR n.1111/2010 si era posta l'obiettivo, così come richiesto dagli stessi partecipanti al Tavolo Tecnico, di chiarire e quindi semplificare le operazioni relative a questi adempimenti. Con la DGR erano stati approvati i seguenti allegati:

- Allegato A) "Criteri e procedure per l'ammissibilità di rifiuti speciali non pericolosi in discariche per rifiuti non pericolosi ai sensi del DM 3 agosto 2005". L'allegato ha lo scopo di determinare le caratteristiche dei rifiuti, attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza e tutela ambientale;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Sub- Allegato A1) "Contenuti minimi della scheda di caratterizzazione dei rifiuti non pericolosi". L'allegato individua i requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base dei rifiuti, sulla base di criteri ed informazioni come la fonte, l'origine, l'informazione sul processo che ha prodotto il rifiuto, la descrizione del trattamento effettuato, il CER ecc. ;
- Sub- Allegato A2) "Elenco rifiuti da ammettere in discarica senza caratterizzazione analitica (Rif. punto 4 dell'Allegato 1 al D.M 3 agosto 2005). L'elenco individua alcune tipologie di rifiuti, derivanti dal ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, per i quali o le informazioni relative alla caratterizzazione sono note o non risulta pratico effettuare la predetta caratterizzazione o, ancora, non sono disponibili metodi di analisi.

Nel corso di questi primi mesi di attuazione delle disposizioni richiamate, sono state segnalate, da parte dei gestori delle discariche, alcune difficoltà nell'applicazione dei criteri e delle procedure di ammissibilità dei rifiuti speciali in discariche per rifiuti non pericolosi, con specifico riferimento alla "Verifica di conformità" di cui al punto 3 dell'Allegato A) alla DGR n°1111/2010.

In particolare, è stato richiesto, di introdurre una procedura differenziata per la tipologia di "rifiuto preconstituito", intendendo per "rifiuto preconstituito" un quantitativo già prodotto e smaltibile solo con conferimenti plurimi al fine di semplificare i conferimenti pur mantenendo il necessario livello di controllo.

E' stata, inoltre, segnalata la necessità di prevedere un regime di deroga agli obblighi di verifica di conformità da parte del gestore per alcune tipologie di rifiuti, in quanto il risultato delle analisi eseguite dal gestore non può rilevare altro rispetto alla caratterizzazione di base. Si tratterebbe quindi di un controllo del tutto inutile, dispendioso che nulla può aggiungere a quanto si conosce già del rifiuto, al momento dell'accettazione in discarica. Per cui nell'ottica della semplificazione amministrativa e per non gravare sugli operatori con adempimenti che non aumentano il livello di protezione ambientale si ritiene di dare facoltà al gestore della discarica di escludere dall'obbligo di conformità i seguenti rifiuti:

16 01 20	Vetro*	Non recuperabile
16 01 03	Pneumatici fuori uso	Solo le tipologie ammesse in discarica
17 02 02	Vetro ***	Non recuperabile
17 06 03*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	Eternit
17 06 05*	Materiali da costruzione a base di amianto	Eternit

Il presente atto è quindi un'evoluzione dell'impianto normativo previsto con la DGR 1111/2010.

Il già citato DM 3/08/2005 ha, inoltre, stabilito che le Autorità territorialmente competenti possono autorizzare, anche per settori confinati, tre tipologie diverse di sottocategorie per rifiuti non pericolosi:

- a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;
- b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;
- c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.

Le Autorità territorialmente competenti, in sede di rilascio di autorizzazione individuano i criteri di ammissibilità tenendo conto, caso per caso, delle caratteristiche dei rifiuti, della valutazione del rischio, dell'idoneità del sito con previsione di deroghe per specifici parametri, tra cui il Carbonio Organico Disciolto (DOC).

L'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi è la Regione Marche, che ha delegato tale funzione alle Province. Al fine di uniformare le procedure provinciali al rilascio delle autorizzazioni delle sottocategorie per settori confinati di discariche per rifiuti non pericolosi, già esistenti o nuove, si rende necessario stabilire linee



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

di comportamento generali relativamente alla volumetria residua delle discariche medesime da destinare al "confinamento". In particolare, si ritiene necessario fissare al 30% la percentuale massima della capacità residua della discarica da destinare al confinamento delle tre tipologie di sottocategorie di cui all'art.7, comma 1 del DM 30 agosto 2005 e di stabilire che la capacità di ciascuna sottocategoria non può comunque superare il 70 % del 30% di cui sopra.

I limiti indicati sono funzionali ad assicurare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati a livello dei singoli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) evitando cioè che l'utilizzo di un'ampia parte della discarica per i rifiuti, anche speciali, conferibili nelle sottocategorie riduca sostanziosamente la durata di vita degli impianti.

Degli argomenti richiamati è stato interessato il Tavolo tecnico istituito, a livello regionale, per le problematiche concernenti la gestione dei rifiuti, che nella seduta del 09.11.2010 ha esaminato e condiviso le proposte oggetto del presente atto.

Si propone pertanto l'approvazione dei seguenti allegati:

- Allegato A) "*Criteri e procedure per l'ammissibilità di rifiuti speciali non pericolosi in discariche per rifiuti non pericolosi ai sensi del DM 3 agosto 2005*". L'allegato ha lo scopo di determinare le caratteristiche dei rifiuti, attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per uno smaltimento finale in condizioni di sicurezza e tutela ambientale;
- Sub- Allegato A1) "*Contenuti minimi della scheda di caratterizzazione dei rifiuti non pericolosi*". L'allegato individua i requisiti fondamentali per la caratterizzazione di base dei rifiuti, sulla base di criteri ed informazioni come la fonte, l'origine, l'informazione sul processo che ha prodotto il rifiuto, la descrizione del trattamento effettuato, il CER ecc. ;
- Sub- Allegato A2) "*Elenco rifiuti da ammettere in discarica senza caratterizzazione analitica* (Rif. punto 4 dell'Allegato 1 al D.M 3 agosto 2005). L'elenco individua alcune tipologie di rifiuti, derivanti dal ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, per i quali o le informazioni relative alla caratterizzazione sono note o non risulta pratico effettuare la predetta caratterizzazione o, ancora, non sono disponibili metodi di analisi.
- Allegato B) "*Criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi di cui all'art7 del DM 3 agosto 2005*". L'Allegato ha lo scopo di determinare alcuni criteri generali relativi alla volumetria residua delle discariche per rifiuti non pericolosi, già esistenti, da destinare al "confinamento" delle sottocategorie.

Ai fini della semplificazione amministrativa e tenuto conto che la proposta di atto stabilisce ulteriori criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi di cui all'art.7 del DM 3 agosto 2005, non previsti nella DGR n°1111/2010, è opportuno unificare le disposizioni nella presente proposta di atto e revocare la DGR richiamata.

L'istruttoria è stata curata dal Dott. Agr. Angelo Recchi.

Esito dell'istruttoria:

Per quanto sopra riportato si propone l'adozione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ciriaco Paolo



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Posizione di Funzione
Salvaguardia, Sostenibilità e Cooperazione Ambientale

VISTO

Il Dirigente ad interim

Arch. Antonio Minetti

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E PAESAGGIO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Arch. Antonio Minetti

La presente deliberazione si compone di n. 15 pagine, di cui n. - 9 - pagine di Allegati

Il segretario della Giunta

Dot. Elisa Moroni

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A)

CRITERI E PROCEDURE PER L'AMMISSIBILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN DISCARICHE
PER RIFIUTI NON PERICOLOSI AI SENSI DEL DM 3/08/2005

Il presente documento ha lo scopo di definire le modalità per l'accettazione, presso le discariche per rifiuti non pericolosi.

L'ammissibilità di rifiuti in discarica potrà avvenire secondo le seguenti modalità operative:

1. **Caratterizzazione di base:** viene effettuata dal produttore secondo la scheda contenuta nell'Sub_Allegato A1) alla presente e con la cadenza prevista all'art.2, comma 3 del D.M. 2/08/2005.

La procedura prevede:

- a. La compilazione di una Scheda di caratterizzazione di base, comprensiva di tutte le informazioni che ricalcano i requisiti fondamentali di cui al punto 2 dell'Allegato 1 al D.M. 3/08/2005.
La scheda di caratterizzazione di base, oltre ad indicare i quantitativi annui e le frequenze di conferimento, dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

- fonte ed origine dei rifiuti;
- le informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti (descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti);
- descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi dell'art.7, comma 1 del D.lgs. 36/2003 o una dichiarazione che spieghi perché tale trattamento non è considerato necessario;
- i dati sulla composizione dei rifiuti e sul comportamento del percolato quando presente;
- aspetto dei rifiuti (odore, colore e morfologia);
- codice dell'elenco europeo dei rifiuti (decisione della Commissione 2000/532/CE e s.m.);
- le informazioni che dimostrano che i rifiuti non rientrano tra le esclusioni di cui all'art.6, comma 1 del D.lgs. 36/2003;
- se necessario, le precauzioni supplementari da prendere alla discarica;
- un controllo diretto ad accertare se sia possibile riciclare o recuperare i rifiuti.

- b. L'obbligo di conservazione della Scheda di caratterizzazione di base da parte del gestore della discarica per un periodo di almeno cinque anni;

2. **Caratterizzazione analitica:** viene effettuata dal produttore nei casi di legge ed in tal caso ne consegue l'obbligo di conservazione della relativa documentazione da parte del gestore della discarica per un periodo di almeno cinque anni. Non è necessario effettuare la caratterizzazione analitica qualora il rifiuto rientri nei casi di cui al punto 4 dell'allegato 1 al DM 3/08/2005. Rientrano in tale esclusione i rifiuti contenuti nell'elenco denominato "Lista dei rifiuti da non caratterizzare" di cui al Sub_Allegato A2) alla presente deliberazione.

3. **Verifica di conformità:** viene effettuata da parte del gestore della discarica almeno una volta all'anno, con prelievo presso il produttore o in ingresso all'impianto di smaltimento e prevede:

- a. l'esame della documentazione presentata dal produttore;
- b. l'eventuale sopralluogo presso il produttore per visionare il rifiuto e/o il luogo e il processo da cui sono generati i rifiuti;
- c. il campionamento per la verifica di conformità di cui al punto d) successivo, se dall'esame di quanto sopra il rifiuto viene giudicato ammissibile e se il rifiuto non appartiene alle categorie escluse dalla caratterizzazione analitica (cfr. par.2 di questa procedura);
- d. il prelievo da parte del gestore, con frequenza minima annuale, di un campione del rifiuto da conferire e successiva verifica della conformità analitica ai criteri di accettazione in discarica previsti dal DM 3/08/2005 in base alla tipologia del rifiuto. Un campione del rifiuto sottoposto ad analisi deve essere conservato presso la discarica o presso il laboratorio incaricato ad eseguire i campionamenti e le analisi per un periodo di due mesi, a disposizione dell'autorità competente;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- e. se i risultati dell'analisi eseguita dal gestore confermano l'ammissibilità del rifiuto in discarica, i conferimenti possono iniziare o proseguire, nel caso di Convenzioni in essere;
- f. nel caso di rifiuto "precostituito"* o nel caso di prima istanza per rifiuto non precostituito, se i risultati dell'analisi eseguita dal gestore evidenziano l'inammissibilità del rifiuto in discarica, la verifica di conformità è ritenuta con esito negativo e comporta il diniego dell'autorizzazione al conferimento;
- g. nel caso di Convenzione per il conferimento di rifiuto non precostituito, se i risultati dell'analisi eseguita dal gestore evidenziano l'inammissibilità del rifiuto in discarica, la verifica di conformità è ritenuta con esito negativo e comporta la sospensione dell'autorizzazione per i conferimenti successivi fatta salva la facoltà di prosecuzione a seguito di esito positivo della verifica di conformità eseguita sul primo conferimento immediatamente successivo;
- h. è obbligo del gestore dare agli organi di controllo apposita notifica della sospensione o della revoca definitiva dei conferimenti;
- i. è obbligo del gestore della discarica conservare i risultati della verifica di conformità per un periodo di almeno cinque anni.
- j. è facoltà del gestore della discarica escludere dalla verifica di conformità rispetto alla caratterizzazione analitica presentata dal produttore i seguenti codici CER di rifiuti:

16 01 03	Pneumatici fuori uso	solo quelli che ammessi in discarica
16 01 20	Vetro	non recuperabile
17 02 02	Vetro	vetro da demolizione non recuperabile
17 06 03*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	eternit
17 06 05*	Materiali da costruzione contenente amianto	eternit

*

Per "rifiuto precostituito" è da intendersi un quantitativo già prodotto e smaltibile solo con conferimenti plurimi

4. **Verifica in loco:** viene effettuata dal gestore della discarica su ogni carico di rifiuti e prevede:
- a. il controllo della documentazione di accompagnamento dei rifiuti, compreso, se previsto, il formulario di identificazione;
 - b. la verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione;
 - c. l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico;
 - d. l'obbligo di respingimento del carico qualora, dalla verifica in loco, il rifiuto dovesse risultare non ammissibile, dandone immediata notifica agli organi di controllo.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sub-Allegato A1)

CONTENUTI MINIMI DELLA SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI*

1. IDENTIFICAZIONE RICHIEDENTE

Richiedente

Indirizzo

Referente / responsabile

n°tel fax mob.

email@..... pec@.....

Tipologia richiedente (barrare una casella)

- titolare dell'autorizzazione
- lavori per conto del titolare dell'autorizzazione
- lavori in subappalto
- altro (specificare).....

(*) Da compilare per ogni sito di produzione

2. FONTE ED ORIGINE DEI RIFUTI

Comune

Indirizzo

(barrare una casella)

2.1. impianto di trattamento rifiuti

codice tipologia (All. B e/o C Dlgs. 152/2006)

Estremi provvedimento di autorizzazione o comunicazione:

..... n° del

Nominativo titolare autorizzazione

Allegare copia dell'autorizzazione e/o comunicazione

2.2. altro (barrare una o più caselle)

- Edificio/struttura privata (specificare)
- Edificio/struttura pubblica (specificare)
- Strada, piazza, altra viabilità (specificare)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Campo, parco, prato, spiaggia (specificare)
- Altri luoghi (specificare)
- Industria (specificare)
- Attività commerciale (specificare)
- Attività artigianale (specificare)
- Attività di Servizio (specificare)
- Altra attività (specificare)

3. TEST

- I rifiuti da smaltire rientrano fra le tipologie smaltibili in discarica senza caratterizzazione analitica (cfr. DM 03/08/2005 e DGR n° del

Se si, indicare quale tipologia:

- rifiuti urbani
 - rifiuti domestici raccolti separatamente
 - rifiuti di altra origine ma analoga composizione dei domestici (allegare adeguata giustificazione e documentazione)
 - CER contenuti nel Sub_Allegato A2 alla DGR n° del
 - altro (allegare adeguata giustificazione e documentazione)
- i rifiuti da smaltire non rientrano tra le tipologie smaltibili in discarica senza caratterizzazione analitica (occorre allegare copia delle analisi chimiche occorrenti per l'individuazione del CER ai sensi della Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 09/04/2002 e di quelle eseguite ai sensi del DM 03/08/2005, comprese quelle occorrenti per la compilazione del presente modulo)

4. DESCRIZIONE DEI RIFIUTI DA SMALTIRE IN DISCARICA

Composizione dei singoli rifiuti:

.....

.....

.....

.....

Aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia, ecc):

.....



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Comportamento del percolato (se presente):

5. DESCRIZIONE DEL PROCESSO CHE HA GENERATO I RIIFUTI

Descrizione del processo:

Descrizione delle materie prime e dei prodotti utilizzati nel processo dal quale derivano i rifiuti:

Indicare tutte le tipologie di rifiuti prodotti dall'azienda (*anche quelle non smaltite in discarica*):

5.1. RIFIUTI DA SMALTIRE IN DISCARICA GENERATI REGOLARMENTE NEL CORSO DELLO STESSO PROCESSO**

Variabili principali da sottoporre a prove periodiche

CER	Variabile/parametro chimico	U.M.	Campo di variazione	Periodicità verifica di conformità

(**) Si tratta di rifiuti specifici ed omogenei generati regolarmente nel corso dello stesso processo, durante il



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

quale :

- L'impianto e il processo che generano i rifiuti sono ben noti e le materie coinvolte nel processo e il processo stesso sono ben definiti
- Il gestore dell'impianto fornisce tutte le informazioni necessarie ed informa il gestore della discarica quando intervengono cambiamenti nel processo (*in particolare modifiche dei materiali impiegati*)

5.2. RIFIUTI DA SMALTIRE IN DISCARICA NON GENERATI REGOLARMENTE NEL CORSO DELLO STESSO PROCESSO

SI NO (barrare una casella)

- il sito di provenienza è sottoposto a procedura di bonifica ex Dlgs. n 152/2006 parte IV titolo V (se SI, specificare)
- il rifiuto proviene da una costruzione e/o demolizione di costruzioni contaminate da sostanze pericolose, inorganiche o organiche (se SI, specificare)
- il rifiuto proviene da una costruzione e/o demolizione di costruzioni coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose (se SI, specificare) ...
- altro (specificare)

6. DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DA SMALTIRE IN DISCARICA effettuato ai sensi dell'art.7, comma 1 Dlgs.n°36/2003 o specificare perché tale trattamento non è necessario:

.....

.....

.....

.....

.....

7. PRECAUZIONI SUPPLEMENTARI DA PRENDERE ALLA DISCARICA

.....

.....

.....

.....

.....

8. CODIFICA DEI RIFIUTI DA SMALTIRE IN DISCARICA

CER	Tipologia rifiuto (per esteso)	Quantitativo previsto in	Quantitativo max	Periodo conferimento	o
-----	--------------------------------	--------------------------	------------------	----------------------	---



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

		tonnellate	giornaliero (tonn/g)	frequenza prevista

9. RIFIUTI SPECIALI

Con la firma della presente il sottoscritto certifica che i rifiuti provengono da un impianto di selezione che nel corso dell'anno _____ ha raggiunto un recupero del _____% e, nel caso del trattamento della frazione organica, un indice di respirazione dinamica (IRD) pari a _____, valore minore di 1000 mg O2/kgSV*h, valori occorrenti per usufruire del pagamento ridotto del tributo speciale, come stabilito con DGR n°1829/2009 e s.m.i.

10. RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Le informazioni di cui al presente modulo sono rese ai fini delle procedure di ammissione dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 7, dell'art.11, commi 1 e 2, e dell'art.16 del D. Lgs. n°36/2003.

N.B. Il richiedente è tenuto a fornire informazioni dettagliate se e quando intervengono cambiamenti riguardanti uno o più campi nella compilazione della presente scheda ed ogni qual volta intervenga una variazione significativa del processo che origina i rifiuti, e comunque almeno una volta all'anno.

Data

IL CONTRAENTE

(timbro e firma del Legale Rappresentante/Procuratore)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sub-Allegato A2)

Elenco rifiuti da ammettere in discarica senza caratterizzazione analitica (Rif. punto 4 dell'Allegato 1 al D.M 3 agosto 2005)	
Codice CER	
15	Rifiuti di imballaggio , assorbenti, stracci, materiali filtranti, e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
15 01	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto della raccolta differenziata)
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi (*)
19	Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
19 05	Rifiuti prodotti da trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 03	Compost fuori specifica (**)
19 08	Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 01	Vaglio(***)
19 09	Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell' acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
19 09 01	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 12	Rifiuti prodotti del trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 04	Plastica e gomma
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 (****)

(*) purchè derivanti dal ciclo dei soli rifiuti urbani ed assimilati

(**) purchè presentino un indice di respirazione dinamico non superiore a 1.000 mgO₂/Kg SVh

(***) purchè derivanti da depuratori urbani

(****) purchè derivanti da operazioni di trattamento dei soli rifiuti urbani ed assimilati svolte in impianti situati nel territorio regionale



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato B)

CRITERI GENERALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA REALIZZAZIONE DELLE
SOTTOCATEGORIE DI DISCARICHE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CUI ALL'ART.7 DEL DM 3/08/2005

Con il presente documento vengono definiti i criteri generali di carattere prescrittivo per il rilascio, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni alla realizzazione delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi di cui all'art.7 del dm 3/08/2005.

Il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di una o più sottocategorie per settori confinati di discariche per rifiuti non pericolosi è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

1. Condizioni a garanzia del principio di autosufficienza a livello di ATO nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati:

- a. il volume massimo autorizzabile per la individuazione o realizzazione dei settori di discarica destinati al confinamento delle tipologie di sottocategorie di cui all'art.7, comma 1 del DM 30 agosto 2005 non può superare, in totale, il 30% della capacità residua della discarica;
- b. il volume massimo autorizzabile per ogni tipologia di sottocategoria di cui all'art.7, comma 1 del DM 30 agosto 2005 non può superare il 70% della capacità complessiva destinabile al confinamento di tutte le sottocategorie, così come definita alla lettera precedente.

2. Condizioni tecniche minime a garanzia della tutela ambientale:

- a. le strutture di confinamento verso il corpo interno della discarica devono assicurare una compartimentazione con requisiti di efficacia analoghi alla separazione già esistente con l'ambiente esterno e comunque in grado di garantire l'assenza di interferenze con gli altri settori di discarica.

Y